



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 21 OTTOBRE 2014

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 20 ottobre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
-Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.03 della Società A.S.D. CITTA' DI FIORE C 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 2.10.2014 (ammenda di € 600,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RITENUTO

che alla stregua degli atti ufficiali di gara non può contestarsi la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
che la società reclamante ha chiesto una riduzione dell'ammenda rapportata all'effettiva gravità dei fatti ed ha, comunque, ammesso la responsabilità dei propri tifosi per i comportamenti ingiustificabili, con dispiacere e mortificazione, dichiarando il proprio impegno a scongiurare che situazioni del genere possano ripetersi;
che, avuto riguardo alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti, e tenuto conto della circostanza che non si sono verificati fatti violenti, la sanzione dell'ammenda inflitta alla società può essere rimodulata;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce l'ammenda inflitta alla A.S.D. Città di Fiore C.5 a € 500,00 (cinquecento/00) e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.04 della Società A.S.D.YOUNG BOYS CASSANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 9.10.2014 (squalifica del calciatore DE FILPO ANDREA fino al 5/3/2015, squalifica del calciatore SCARANO Adelmo per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore MARINUZZI Giuseppe per DUE gare effettive, squalifica del calciatore VINCENZI Vincenzo per UNA gara effettiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

preliminarmente, il ricorso avverso le squalifiche dei calciatori Marinuzzi Giuseppe e Vincenzi Vincenzo è inammissibile a norma dell'art.45, comma 3, lett.a) del C.G.S., perché relativo a sanzioni non superiori a due giornate.

Quanto al capitano Scarano Adelmo non può contestarsi la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo e che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta; riguardo alla condotta del calciatore n.4 De Filpo Andrea al 30° del 2° T., non si ravvisa un effettivo tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara, non risultando quegli elementi oggettivi che palesano in maniera inequivocabile l'intento di voler colpire l'arbitro, la fattispecie va inquadrata sotto il profilo del comportamento gravemente minaccioso cui si aggiunge l'atto di protesta violenta a fine gara; per tale motivo la sanzione nei suoi confronti può essere rimodulata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso avverso le squalifiche dei calciatori MARINUZZI Giuseppe e VINCENZI Vincenzo, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.a) del C.G.S.;

in parziale accoglimento del reclamo:

riduce la squalifica inflitta al calciatore SCARANO Andrea a TRE gare effettive;

riduce la squalifica inflitta al calciatore DE FILPO Andrea fino al 15 GENNAIO 2015;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.05 della Società A.S. FIUMEFREDDO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 9.10.2014 (squalifica dei calciatori D'ANGELO Diego e GENTILE Luca per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RITENUTO

che alla stregua degli atti ufficiali di gara risulta che i fatti ascritti al calciatore D'Angelo Diego vanno diversamente valutati, avendo proferito frasi offensive, ma non minacciose, nei confronti del direttore di gara e che, pertanto, appare conforme a giustizia una riduzione della squalifica;

che per il calciatore Gentile Luca non può contestarsi la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo e che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

riduce la squalifica nei confronti del calciatore D'ANGELO Diego a DUE giornate effettive;

riduce la squalifica nei confronti del calciatore GENTILE Luca a TRE giornate effettive;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi